

Capitani coraggiosi

FINTI PROCESSI PER FINTI SCAFISTI: LA
REVISIONE DEL PROCESSO PER CHIEDERE
VERITÀ E GIUSTIZIA PER ALAJI DIOUF



BAOBAB
EXPERIENCE



MAURO BIANI 2023

Taranto, 20 ottobre 2015: a poche ore dal salvataggio in mare, appena sbarcato al porto di Taranto, Alaji Diouf viene accusato di "scafismo" ovvero di essere stato alla guida del gommone su cui si trovava: dalla banchina del porto viene condotto in carcere. Il delitto che gli viene contestato è quello di favoreggiamento aggravato di immigrazione clandestina (art. 12 del Testo Unico sull'Immigrazione).

Le accuse gli vengono mosse da un uomo nigeriano che viaggiava su un gommone diverso da quello su cui viaggiava Diouf. Quest'uomo ha indicato Diouf come colui che guidava il gommone, ma nessuno degli oltre 100 passeggeri che viaggiavano con Diouf lo ha identificato come timoniere.

La lingua madre di Diouf è quella mandinka, parlata anche in Senegal, paese natale di Diouf.

Diouf, al momento dell'arresto, non sapeva né leggere né scrivere. Eppure, agli atti del processo, non solo risulta che lui comprendesse la lingua wolof ma al suo interrogatorio –su indicazione del giudice– l'interprete traduce tutte le domande in francese, inglese e arabo, idiomi che Diouf ignorava completamente.

Questa **enorme violazione del diritto alla difesa** si è riprodotta durante tutto il processo.

Diouf è stato condannato a una pena definitiva di 8 anni di reclusione, giudicato colpevole di aver effettuato il trasporto di stranieri nel territorio italiano e di aver cagionato la morte di otto migranti che si trovavano su quel gommone.

Ma Diouf quel gommone –sul quale hanno perso la vita per asfissia sette donne e un uomo– non l'ha mai neppure guidato.

Diouf HA PAURA DEL MARE.

"Se avessi parlato l'italiano che parlo adesso, non sarei finito in carcere", queste le parole di un ragazzo a cui è stata rubata la vita, privato di un effettivo diritto alla difesa e travolto in una stagione buia della politica e, di conseguenza, della magistratura italiana.

Perché anche se Diouf avesse guidato quel gommone –per costrizione o per necessità– resta comunque un innocente, estraneo alla criminalità organizzata del traffico di esseri umani, come le altre migliaia di persone arrestate con processi sommari come quello di Diouf mentre i governi italiani continuano a fare affari con governi d'oltremare fantocci o

autoritari, anche ora che è di dominio pubblico la complicità tra esponenti politici libici, milizie e trafficanti nella gestione degli sbarchi e dei lager della tortura.

“Disgraziati”, così si esprime la Corte d’Appello di Lecce nella motivazione della sentenza di condanna a carico di Diouf: “[...] gli imputati non sono gli organizzatori del viaggio, questi ultimi rimasti al sicuro sulle coste libiche, bensì altri **disgraziati** che hanno accettato tale compito per fuggire anch’essi dalla condizione in cui versavano in patria. Dunque scafisti improvvisati se è vero che essi venivano allenati sulla spiaggia alla conduzione dei gommoni poco prima della partenza”.

Disgraziati, dunque; senza alcun legame con gli organizzatori, dunque, eppure colpevoli per una norma folle –quella sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina– che chiama quei **disgraziati** trafficanti.

Chi sono i cosiddetti scafisti?

Fermo restando che Diouf non è mai stato al timone del gommone con il quale è salpato dalle coste libiche, è fondamentale una doppia precisazione:

1. Nel dibattito pubblico spesso sentiamo pronunciare la parola ‘scafista’ come sinonimo di ‘trafficante’ e per indicare quell’ultimo anello della catena della criminalità organizzata che ha il compito di guidare le imbarcazioni su cui viaggiano i migranti.

Se in alcuni casi il timoniere è effettivamente legato al traffico di esseri umani, in molti altri casi non esiste alcuna relazione tra chi guida l’imbarcazione e coloro che –grazie alle politiche di frontiera e all’impossibilità di accedere legalmente in territorio europeo– lucrano sulle persone in movimento.

Sotto questo aspetto, la relazione **“[Dal mare al carcere](#)”** aiuta a ricostruire le diverse circostanze che possono indurre un migrante nella situazione di guidare una imbarcazione su cui viaggiano altre persone in movimento: sotto costrizione (con l’esercizio o la minaccia di violenza), per necessità (per mettere in salvo se stesso e gli altri passeggeri), come contropartita del viaggio (chi non dispone di denaro per pagare per la traversa può vendere la propria forza-lavoro direttamente per il viaggio anziché nei campi o nei cantieri prima), per interesse economico (con diversi possibili legami con l’organizzazione criminale, dall’episodio

occasionale alla piena integrazione nel *business*).

2. Nel nostro ordinamento, per essere condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è sufficiente effettuare il trasporto di stranieri sprovvisti di visto di ingresso in Italia.

Anzi, cosa ancora più paradossale, colui che semplicemente guida il timone –non rileva, infatti, il contesto o la motivazione per cui conduca l'imbarcazione– è equiparato a colui che “promuove, dirige, organizza, finanzia il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato”.

In poche parole, per la legge italiana, tra il trafficante di esseri umani e –citando la sentenza di appello di Diouf– i “disgraziati” non c'è alcuna differenza.

Perché? Perché la *ratio* non è fronteggiare e combattere il traffico di esseri umani e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo ma impedire, osteggiare e disincentivare con tutti i possibili mezzi la migrazione.

L'obiettivo non è proteggere le persone ma i confini. A ogni costo.

BAOBAB EXPERIENCE, CON L'AVVOCATO FRANCESCO ROMEO, SI PREFIGGE –PRIMA VOLTA IN ITALIA– DI INSTAURARE UN GIUDIZIO DI REVISIONE PER ANNULLARE LA SENTENZA DI CONDANNA E DIMOSTRARE CHE DIOUF ERA UN PASSEGGERO COME GLI ALTRI. I TRAFFICANTI, I LORO COMPLICI E I LORO AMICI VANNO CERCATI ALTROVE.

Il caso di Diouf, tutt'altro che isolato, riveste una triplice valenza:

1. La sospensione dello stato di diritto per le persone migranti

Non è una storia “nuova” per il nostro paese. Un'intera generazione è stata irrimediabilmente macchiata dagli eventi di Genova 2001 definiti da Amnesty International come “la più grande sospensione dei diritti democratici in Occidente dopo la Seconda Guerra Mondiale”.

L'Italia è il paese in cui Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Wissem Ben Abedlatif hanno trovato la morte mentre si trovavano sotto il controllo di apparati statali che avrebbero dovuto proteggerli.

Non sorprende, dunque, la sistematica violazione del diritto alla difesa che caratterizza i processi farsa dei cosiddetti scafisti. Diouf,

come moltissimi altri migranti accusati e condannati per aver guidato un gommone o tenuto una bussola, non ha avuto diritto a un giusto processo, così che è stato condannato per una condotta che non ha mai messo in atto.

Diouf è stato indicato come il timoniere da un solo migrante su un totale di 633 persone soccorse. Un solo migrante che non viaggiava neanche nello stesso gommone di Diouf ma su un'altra imbarcazione delle quattro salpate a distanza di tempo l'una dall'altra.

Un interrogatorio svolto in lingue completamente sconosciute a Diouf.

La relazione "Dal mare al carcere" riporta testimonianze di migranti che hanno indicato altri passeggeri come scafisti spinti da promesse di sfuggire al rimpatrio o di trattamenti di favore per il rilascio del permesso di soggiorno.

Scriveva Francesco Carnelutti: "La legge considera la condanna ingiusta come un danno sociale più grave dell'ingiusto proscioglimento e perciò esige dal giudice maggior cautela per condannare che non per prosciogliere", e non può essere diversamente giacché "l'interesse

della società è soltanto alla punizione se costui è colpevole, non già se è innocente; al contrario la punizione di un innocente sarebbe a sua volta un disordine che lede gli interessi della società".

Quanto questo principio (principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 c.p.p.) sia completamente negato – anzi, ribaltato, al punto da formulare condanne pesantissime sulla base di prove parziali, contraddittorie, insufficienti– si evidenzia in un altro punto della motivazione della sentenza di appello di Diouf. Riferito a altro imputato, il giudice dichiara elemento "palesamente indiziante" del fatto che la persona fosse addetta alla conduzione dell'imbarcazione, il possesso da parte di quest'ultima di "4 nano *sim card* prive dell'identificazione del numero seriale, *n.1 micro secure digital* [ovvero una normalissima scheda di memoria SD], la somma di 150 euro, un foglio manoscritto con su riportati dei numeri telefonici". Tale possesso, secondo il giudice, costituisce un "fatto sicuramente atipico rispetto alla condizione di

disperazione, anche in termini economici, in cui versa la gran parte, se non la totalità, dei clandestini”, dichiarazione questa che evidenzia anche il forte livello di misconoscenza del fenomeno migratorio, a partire dal livello socio-economico dei migranti –estremamente variabile– e dai costi –affatto contenuti– che il viaggio comporta (di diverse migliaia di euro).

2. Una legge folle che slega la fattispecie di traffico di esseri umani dal tornaconto economico

Anche alcun* volon* di Baobab Experience sono stati accusati e assolti dall'accusa di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina. Il fatto contestato è l'acquisto di 9 biglietti del treno Roma-Genova a beneficio di 8 ragazzi sudanesi e un ragazzo ciadiano. Questa accusa è stata possibile grazie alla sovrapposizione che compie l'art 12 del Testo Unico sull'Immigrazione tra i trafficanti che si arricchiscono sulla pelle dei migranti e i solidali che dedicano ai migranti il proprio aiuto volontario,

nella misura in cui entrambi pongono in essere atti protesi a determinare l'ingresso di persone sprovviste di visto nel territorio dello Stato.

Il tornaconto economico non definisce la fattispecie di reato ma rappresenta una mera aggravante.

La criminalizzazione dei solidali (lo abbiamo visto con le ONG di mare e di terra) è solo l'altra faccia della criminalizzazione della migrazione: così come un attivista per i diritti umani può finire sul banco degli imputati, un migrante finisce dietro le sbarre per il solo fatto di aver guidato una nave, magari salvando, con quel gesto, centinaia di persone dal naufragio. I solidali spesso si salvano da questa spada di Damocle perché hanno voce, dispongono di una rete sociale e mediatica che può gridare allo scandalo; i migranti, invece, sono soli, privi di affetti e contatti, non conoscono la lingua locale e le leggi del posto (inoltre, nessuno neppure li verrà a cercare).

Diciamolo chiaramente, il *vulnus* è l'art.12. Perché al di là del giusto processo, al di là del diritto alla difesa, applicando alla lettera il Testo Unico sull'Immigrazione, migliaia di

uomini che hanno semplicemente –senza aver lucrato alcunché– guidato una imbarcazione, tenuto in mano una bussola o spostato una tanica di benzina vengono imputati di favoreggiamento e trattati alla stregua dei loro stessi aguzzini, con la differenza che, citando di nuovo la sentenza d’appello, gli aguzzini restano “al sicuro sulle coste libiche”.

**L’ART.12 VA MODIFICATO,
SUPERANDO L’EQUIPARAZIONE TRA
LE VITTIME DEI CONFINI E I
SOLIDALI DA UNA PARTE E COLORO
CHE SUI MURI, LE FRONTIERE E I
RESPINGIMENTI HANNO COSTRUITO
UN GIRO D’AFFARI DA CAPOGIRO
DALL’ALTRA.**

**3. Gli scafisti, il globo terracqueo:
insistere su una disciplina
fallimentare ed esasperare l’azione
criminale a danno degli ultimi**

Al contrario, la risposta alla strage di Cutro è stata l’inasprimento delle pene edittali per il reato di favoreggiamento, sia in forma semplice, sia in forma aggravata, fino a 20-30 anni di reclusione nel caso in

cui l’aver favorito l’ingresso irregolare in Italia abbia portato a lesioni gravi o gravissime o addirittura al decesso delle persone fatte entrare.

La risposta è stata la lotta agli scafisti “su tutto il globo terracqueo”, ovvero una dichiarazione di guerra senza quartiere ai “**disgraziati**” di cui sopra.

Si tratta di esasperare un’impostazione fallimentare che nel corso degli anni ha riempito le carceri italiane di innocenti e le tasche dei trafficanti di soldi.

Tutti i casi relativi all’articolo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione sono oggetto di attenzione da una particolare sezione delle procure: la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).

La Convenzione di Palermo del 2000 ha istituito l’unità sulla criminalità organizzata delle nazioni unite (UNDOC). È qui che si è inaugurata l’impostazione persecutoria che unisce lo *smuggling* al *trafficking*, applicando alla materia migratoria la strategia dell’antimafia di partire dagli ultimi anelli della catena del traffico –cioè, gli scafisti– per arrivare ai vertici internazionale

del traffico di esseri umani.

Questa impostazione soffre di un *vulnus* macroscopico: il fatto che gli scafisti catturati, quando hanno effettivamente guidato l'imbarcazione, non hanno spesso alcun legame con i trafficanti, ovvero quei vertici che si aveva l'obiettivo di assicurare alla giustizia.

Si è ingenerato un meccanismo perverso, una macchina liberticida che deve produrre capri espiatori. La magistratura, nel complesso, pare essersi sintonizzata –lo dimostra il gran numero di condanne– con l'obiettivo perseguito dalla politica (tutta, senza distinzioni di schieramento), ovvero quello di disincentivare con ogni mezzo le partenze (dagli accordi con stati fantocci o regimi autoritari –spesso collusi o infiltrati da esponenti del traffico di esseri umani– per trattenere a tutti i costi le persone in movimento alla militarizzazione delle frontiere; dall'impoverimento dell'accoglienza all'abbandono della ricerca e soccorso [*search and rescue*] nel Mediterraneo), tutto legittimato dai media dominanti che utilizzano le parole 'scafista' e

'trafficante' come termini intercambiabili. (Tanto sono stranieri, non conoscono nessuno, non conoscono la lingua, nessuno li andrà a cercare e tutti si sentiranno a posto con la propria coscienza, convinti ancora una volta che gli assassini non siano i confini ma coloro che, disperatamente, cercano di creare una breccia nel regime di frontiera).

Diouf ha scontato una pena, con le enormi sofferenze che derivano dal sopportare il peso di una condanna ingiusta ma ha deciso di intraprendere comunque questa battaglia per dimostrare la sua innocenza e per tutti i fratelli che hanno subito e continuano a subire la sua stessa sorte.